Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218 -

Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale. (N.D.R.: "Vedi DM 31 marzo 2000, in GU 11 aprile 2000, recante estensione dell'applicazione dei versamenti unitari con compensazione ed approvazione del nuovo modello di pagamento per l'esecuzione di tali versamenti, ai sensi degli articoli 17, comma 2, lettera h-ter, e 24, comma 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241").

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1997

Articolo 9 bis

Soggetti aderenti al consolidato nazionale

Articolo 9 bis -

Soggetti aderenti al consolidato nazionale

Nota

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1 gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In vigore dal 31/05/2010

Modificato da: Decreto-legge del 31/05/2010 n. 78 Articolo 35

- 1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche previste dal <u>comma 2 dell'articolo</u> <u>40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</u>, partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi all'ufficio competente di cui al primo comma dell'articolo 40-bis stesso, e l'atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all' <u>articolo 9 del presente decreto</u> siano posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti.
- 2. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. Nell'ipotesi di adesione all'invito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del presente decreto, alla comunicazione ivi prevista deve essere allegata l'istanza prevista dal comma 3 dell'articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso, il versamento delle somme dovute dovra' essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo all'accoglimento dell'istanza da parte dell'ufficio competente, comunicato alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis citato deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'articolo 5-bis del presente decreto; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile.

Torna al sommario